



Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni FATCA. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015 e aggiornamento degli allegati. Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2017.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2017

- 1.1. In relazione alle comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015, la trasmissione delle informazioni relative all’anno 2017 è effettuata entro il 31 maggio 2018.
- 1.2. Ogni riferimento ai termini di cui al punto 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015 è da intendersi, per le informazioni relative all’anno 2017, al termine di cui al punto 1.1. del presente provvedimento.

2. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015 e aggiornamento degli allegati tecnici

- 2.1. A partire dalla trasmissione delle informazioni relative all’anno 2017, i punti 5.4 e 5.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015 sono sostituiti dai seguenti:

“5.4. Entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al punto 3, il soggetto obbligato, anche a seguito di una ricevuta di scarto, può effettuare un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare, secondo le modalità tecniche previste nell’allegato recante «Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati».

5.5. La trasmissione tardiva di nuovi dati effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al punto 3 è comunque acquisita ed inviata all’Autorità fiscale degli Stati Uniti d’America entro il 30 settembre dello stesso anno. La trasmissione tardiva di dati nuovi, integrativi o correttivi effettuata oltre il trentesimo giorno dal termine di cui al punto 3 è acquisita ed inviata all’Autorità fiscale degli Stati Uniti d’America in una fase successiva.”

2.2. L’allegato al presente provvedimento sostituisce l’allegato n. 2 “Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati” al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015 come da ultimo modificato dal provvedimento n. 56332 del 23 marzo 2017.

Motivazioni

L’accordo intergovernativo FATCA (IGA), ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95 e operativo a partire dal 1° luglio 2014, è volto a contrastare l’evasione fiscale - realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi - tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie. Al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all’*Internal Revenue Service* (“IRS”) statunitense, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione (“RIFI”) trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti.

Il presente provvedimento interviene sui termini previsti dai precedenti provvedimenti del 7 agosto 2015 prot. n. 106541, del 26 luglio 2016 prot. n. 119038 e del 23 marzo 2017 prot. n. 56332.

In particolare, il termine per l'invio delle informazioni relative all'anno 2017 viene individuato nel 31 maggio 2018. Ciò consente alle RIFI di avvalersi operativamente delle procedure indicate dall'IRS per la comunicazione dei codici fiscali statunitensi relativi ai conti preesistenti (*Notice 2017-46*), tramite un aggiornamento del programma di controllo messo a disposizione delle stesse.

Inoltre, viene previsto un maggiore intervallo temporale (30 giorni anziché 15) per effettuare integrazioni o correzioni secondo le modalità previste per il trattamento delle “comunicazioni nei termini” di cui all'allegato recante le “Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati”, anch'esso aggiornato.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

b) Disciplina normativa di riferimento.

Legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica dell'accordo FATCA.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2015.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 2013/37561, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 15 novembre 2012 e provvedimento del 31 gennaio 2013.

Competent Authority Arrangement between the Competent Authorities of the United States of America and the Republic of Italy (Accordo amministrativo tra Autorità competenti) in vigore dal 1° dicembre 2015.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2015 prot. n. 106541, sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha reso parere favorevole con provvedimento n. 438 del 23 luglio 2015.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 luglio 2016 n. 119038, sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha reso parere favorevole con provvedimento n. 289 del 7 luglio 2016.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2017 n. 56332.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 24 aprile 2018

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente

Allegati:

1. Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati (versione 2.1)